

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO NAZIONALE

I^o SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 063/CSA

(2018/2019)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 13 dicembre 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

I^o COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Lorenzo Attolico - Vice Presidente; Dott. Alfredo Maria Becchetti – Componente; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza delle sig.re, Barbara Di Marzio, Rita Indorante e del sig. Davide Labriola in attività di Segreteria.

1. RICORSO DELLO SPEZIA CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BIDAQUI SOUFIANE SEGUITO GARA ASCOLI/SPEZIA DEL 1°.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 71 del 4.12.2018)

La C.S.A. respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Spezia Calcio S.r.l. di La Spezia.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

2. RICORSO DELLO SPEZIA CALCIO SRL AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 4.000,00 INFLITTA AL SIG. GUIDO ANGELOZZI SEGUITO GARA ASCOLI/SPEZIA DEL 1°.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 71 del 4.12.2018)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Spezia Calcio S.r.l. di La Spezia riduce la sanzione dell'ammenda ad € 2.000,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II^o COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Avv. Maurizio Borgo, Avv. Daniele Cantini – Componenti; Dott. Carlo Bravi - Rappresentante A.I.A.; con l'assistenza delle sig.re, Barbara Di Marzio, Rita Indorante e del sig. Davide Labriola in attività di Segreteria.

3. RICORSO DELL'ASCOLI CALCIO 1898 F.C. S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. NINKOVIC NIKOLA SEGUITO GARA ASCOLI/SPEZIA DEL 1°.12.2018 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 71 del 4.12.2018)

La C.S.A. in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Ascoli Calcio 1898 F.C. S.p.A. di Ascoli Piceno riduce la sanzione della squalifica a 2 giornate effettive di gara.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

4. RICORSO DEL CALC. COLOMBI SIMONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA ED AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA AL CALC. COLOMBI SIMONE SEGUITO GARA CARPI/LECCE DEL 02.12.2018 [Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 71 del 4.12.2018]

La C.S.A. preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal calciatore Colombi Simone dichiara estinto il procedimento.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTI
Piero Sandulli

Pubblicato in Roma il 13 dicembre 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Gabriele Gravina